



Comune di Rapallo IMU anno 2026

Precisazioni

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Comma 747 della L. 160/2019: Comodato gratuito genitori/figli:

Riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni concesse a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale con contratto di comodato registrato, con decorrenza dalla data dell'atto; il comodante deve possedere una sola abitazione in Italia e deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

ATTENZIONE

- la riduzione non opera per le abitazioni di lusso (cat, A1 - A8 - A9);
- per l'attestazione del possesso dei requisiti ed estremi comodato **occorre presentare la dichiarazione** ai sensi regolamento comunale;
- tale agevolazione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Comma 760 della L. 160/2019: Immobili Locati a Canone Concordato:

Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, **è ridotta al 75 per cento**.

Pertinenze

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per l'applicazione delle agevolazioni relative alle pertinenze si rammenta che occorre presentare apposita dichiarazione.

Residenti all'estero

Per l'anno 2026 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria **è ridotta al 50 per cento**. Non è richiesta l'iscrizione all'AIRE. Per tutte le abitazioni non rientranti nella casistica sopra riportata possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato o da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'A.I.R.E., l'IMU deve essere corrisposta in misura intera. Per l'attestazione del possesso dei requisiti ed estremi comodato **occorre presentare la dichiarazione IMU**.



È disponibile nella sezione servizi del sito istituzionale del Comune di Rapallo alla voce "Calcolo IMU" l'applicativo che consente il calcolo dell'IMU per l'annualità in corso e i ravvedimenti per le annualità precedenti.



È disponibile nella sezione servizi del sito istituzionale del Comune di Rapallo alla voce "Sportello telematico Tributi" la procedura telematica che permette di consultare la propria posizione tributaria ai fini IMU e Tari.

È possibile, altresì, effettuare il conteggio dell'imposta dovuta e stampare i modelli F24 per procedere al pagamento.

Si accede con le proprie credenziali SPid o CIE, oppure registrandosi inquadrando il QR code qui riportato.

